FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0110/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0156/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Michele Messina – Componente

Leonardo Salvemini – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0156/CSA/2024-2025 proposto dalla società ACF Fiorentina S.r.l. in data 08.01.2025;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale N. 130 del 31.12.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti di causa;

relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno , 21.01.2025 il Prof. Leonardo Salvemini e uditi gli Avv.ti Mario Vigna ed Eugenio Corsi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di infliggere alla società ACF Fiorentina Srl, in relazione alla gara Juventus FC SPA / Fiorentina Srl del 29 dicembre 2024 la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per cori discriminatori e di € 2000,00 per il lancio delle monete.

Le due sanzioni traevano origine, rispettivamente, la prima per avere i sostenitori della Fiorentina, al 6° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio "sei uno zingaro" nei confronti di un calciatore della squadra avversaria Dusan Vlahovic, costretto l'Arbitro a sospendere la gara per circa due minuti e, come da protocollo, ad effettuare l'annuncio del comunicato contro la discriminazione, per la cessazione degli stessi. I sostenitori autori del già menzionato coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per il 30% dei tifosi presenti nel settore (955). Dopo l'annuncio della sospensione della gara e anche grazie al fattivo intervento del capitano della Soc. Fiorentina, i cori cessavano. La seconda sanzione veniva elevata per avere i suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco; sanzione peraltro attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b), CGS.

Innanzitutto, si evidenzia come il presente reclamo presentato dalla società ACF Fiorentina srl è afferente alla prima sanzione con esplicita esclusione, da parte della società reclamante, della impugnativa della seconda sanzione di 2000,00 euro che pertanto rimane incontestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo va accolto in parte, nei termini e per le ragioni che seguono.

La reclamante società evidenzia le seguenti ragioni a sostegno del proprio reclamo.

Innanzitutto, rileva che tra quanto affermato dagli ufficiali di gara e dai delegati della Procura Figc non vi è coincidenza. A

conforto di tale affermazione la reclamante afferma come nella sezione “Comportamento del pubblico” del Referto Arbitrale, l’ufficiale di gara abbia specificato: “[a]l 6 del I tempo il num 9 Vlahovic Dusan della Soc. Juventus richiamava la mia attenzione comunicandomi di aver udito dei cori discriminatori indirizzati nei suoi confronti, che io non ero riuscito a sentire, provenienti dal settore riservato ai tifosi della Soc. Fiorentina […]”

Il coro offensivo nei confronti del giocatore della Juventus è stato sentito e riportato dai Delegati della Procura della FIGC posti in una posizione più distante degli ufficiali di gara. Infatti, il rapporto precisa che il delegato Rippa fosse il più vicino al settore destinato agli ospiti laddove dice “RIPPA sul lato di campo opposto alle panchine a circa quindici metri di distanza dalla “Tribuna Ospiti 1° Anello””.

A dimostrazione della determinante rilevanza dei referti arbitrali, a differenza del rapporto dei delegati della Procura, la reclamante richiama il precedente della medesima Corte Sportiva di Appello di cui alla Decisione/0015/CFA-2023-2024, ove si evidenziava l’importanza dei referti arbitrali nella emanazione di sanzioni ai sensi dell’art. 28, co. 4, CGS. Infatti nella decisione richiamata si legge che “le società sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione da parte di propri sostenitori che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. Nella già citata decisione, pur in presenza di altri comportamenti discriminatori messi in atto da tesserati di una delle società coinvolte, l’assenza di alcun riferimento a cori discriminatori nel referto arbitrale aveva portato la Corte a decidere di confermare la decisione del Tribunale Federale che aveva escluso la responsabilità della società ai sensi del predetto comma 4 dell’Art. 28 CGS. ”.

La società reclamante evidenzia, quindi, come nel referto arbitrale si affermi la mancata percezione dei suddetti cori, a conforto della tesi della assenza di intensità e rilevanza degli stessi. La reclamante solleva, altresì, dubbi anche in ordine alla provenienza dei cori se dai propri tifosi o da altri. Infatti, a tal fine riporta il caso della gara Juventus-Venezia FC del 14-12-2024, laddove gli stessi tifosi della Juventus rivolgevano numerosi cori ed espressioni ingiuriose nei confronti del proprio calciatore, contestandolo apertamente e in più occasioni.

Infine, in via subordinata la reclamante sottolinea la non proporzionalità della sanzione impugnata in ragione della condotta tenuta dalla ACF Fiorentina srl e dai suoi tesserati, in quanto gli stessi si sono adoperati per far cessare i richiamati cori. A tal proposito sia il Referto Arbitrale che e il Rapporto sono concordi nell’affermare che l’intervento del capitano della Fiorentina, sig. Luca Ranieri, sia stato tempestivo ed efficace nell’esortare i tifosi a dismettere simili condotte.

A conforto la reclamante richiama l’art. 29 CGS, co. 1, che recita “La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: ...d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti”. Lo stesso co. 2 del predetto articolo, inoltre, dispone: “La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1”.

Le ragioni addotte dalla reclamante non sono fondate se non nei limiti di seguito specificate.

In ordine alla percezione delle frasi suddette e alla loro rilevanza e al disvalore che esprimono, non ci sono dubbi, considerato che le stesse rientrano perfettamente nella previsione di cui all’art. 28, comma 1, del CGS, che recita “ Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.” Il comma 4 dello stesso articolo è puntualmente applicato in base a quanto riportato nella relazione dei rappresentanti della Procura Federale e nel referto degli ufficiali di gara che , in ragione degli stessi cori, hanno provveduto alla sospensione della gara al fine di farli cessare, con il contributo determinanti del capitano della Fiorentina. Da quanto detto si evince quindi la piena conoscenza dei cori da parte degli ufficiali di gara e la irrilevanza della mancata audizione dei cori da parte degli stessi,al momento della segnalazione del giocatore della Juventus.

Va accolta, invece, la richiesta dell'applicazione dell'attenuante di cui all’art. 29, comma 2, CGS, sussistendone i presupposti. In particolare quanto previsto dal comma 1, lett d), poiché, al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione.

In ragione di quanto sopra il reclamo proposto dalla società ACF Fiorentina srl viene parzialmente accolto, assorbite le altre ragioni esposte dalla società stessa, riducendo la prima sanzione da 20.000,00 a 13.000, 00 euro e rimanendo confermata la seconda sanzione di 2000,00 euro, che non risulta impugnata.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PQM

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione irrogata da € 20.000,00 a € 13.000,00 di ammenda.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Leonardo Salvemini — Carmine Volpe

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce